



TRIBUNALE DI IMPERIA

Verbale di udienza di discussione (art. 281-sexies c.p.c.)

nella causa tra

xxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. xxxx per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Sanremo, xxxx;

ATTORE

nei confronti di

Assicurazione xxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. xxxx in forza di procura generale alle liti prodotta allegata alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 1), elettivamente domiciliato in Sanremo, xxxx;

CONVENUTO

All'udienza del **27/10/2015** davanti al giudice designato Dott. Ottavio Colamartino sono comparsi:

per l'attore l'Avv. xxxx;

per il convenuto l'Avv. xxxx;

L'Avv. xxxx per l'attore, così conclude: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidere tantum, respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta; fissare quindi con separata ordinanza udienza per la prosecuzione del giudizio; salvis juribus”*

L'Avv. xxxx per il convenuto così conclude: *“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque infondata la domanda proposta da xxxx nei confronti del Fondo di Garanzia vittime della strada ai sensi dell'art. 141 C.d.A., vinte le spese”*.

Il Giudice

pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Imperia

in composizione monocratica, in persona del Dott. Ottavio Colamartino, all'udienza del 27/10/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura in aula, la seguente

S E N T E N Z A

- Rilevato che parte attrice agisce in base al combinato disposto degli articoli 141 e 283 C.d.A., affermando che sussiste il diritto all'azione ex art. 141 C.d.A. nei confronti del Fondo di Garanza per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), qualora il veicolo su cui viaggia il terzo danneggiato sia sprovvisto d'assicurazione;

- che tale diritto all'azione deriverebbe dal fatto che l'art. 141 C.d.A. dispone un "*vero e proprio obbligo*" di promuovere l'azione solamente nei confronti dell'assicuratore del veicolo su cui viaggiava il danneggiato e ciò comporterebbe necessariamente il coinvolgimento del FGVS in caso di mancanza di tale assicurazione, configurandosi in caso contrario un inammissibile vuoto di tutela per il soggetto danneggiato, in aperto contrasto con la *ratio* della legge;
- che parte convenuta eccepisce l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 C.d.A. nei confronti del F.G.V.S., affermando che tale articolo sia applicabile ai soli casi in cui il veicolo per mezzo del quale avviene il trasporto sia provvisto di assicurazione;
- che ciò deriverebbe dal fatto che la presenza di una regolare assicurazione del veicolo coinvolto sia presupposto imprescindibile dell'azione ex art. 141 C.d.A.. Ciò viene affermato anche sulla base di quanto previsto dell'art. 187 C.d.A., il quale stabilisce che, in caso di sinistro che coinvolga un veicolo non assicurato unitamente al F.G.V.S. "*deve essere convenuto in giudizio il responsabile del danno*" e che, pertanto, un'azione quale quella ex art. 141 C.d.A., che non consente di convenire in giudizio il responsabile del danno, contemplando l'intervento dell'impresa assicuratrice del responsabile civile come una mera facoltà, non potrà essere esperita nei confronti del F.G.V.S.;
- Osservato che l'art. 141 C.d.A. stabilisce che il danno subito dal soggetto trasportato "*è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro [...], a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti*";
- Ritenuto pertanto che debba ritenersi che l'azione ex art. 141 C.d.A. abbia carattere di eccezionalità sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto procedurale, per i seguenti ordini di motivi:
 - a) dal punto di vista sostanziale l'articolo in questione introduce un'ipotesi di responsabilità qualificabile come oggettiva, nei rapporti tra il terzo trasportato e l'assicuratore del veicolo su cui lo stesso viaggiava, e come tale certamente eccezionale, in quanto prevede che il trasportato debba esser risarcito dall'impresa di assicurazione "*a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro*"; l'impresa di assicurazione del veicolo avrà poi diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile esclusivamente nel caso in cui tale responsabilità venga infine accertata;
 - b) dal punto di vista procedurale si rileva come l'azione ex l'art. 141 C.d.A. preveda quali parti necessarie solo il trasportato e la compagnia del veicolo su cui questi viaggiava - contemplando l'intervento dell'impresa assicuratrice del responsabile civile come una mera facoltà - differenziandosi nettamente dal procedimento ex art. 283 C.d.A.. Esso infatti prevede l'istaurarsi di un ordinario giudizio in cui sono parti i soggetti coinvolti nel sinistro, le relative imprese assicuratrici e, quale danneggiato, il trasportato, con l'unica particolarità che, in vece della, inesistente, impresa di assicurazione del veicolo su cui viaggiava il trasportato, vi è il F.G.V.S.;
- Osservato pertanto che, ex art. 14 disp. prel c.c., le leggi che fanno eccezione a regole generali non devono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati;
- Ritenuto che, stante l'eccezionalità, per come sopra rilevata, della procedura ex art. 141 C.d.A., questa non possa applicarsi al caso previsto ex art. 283 C.d.A.;
- che non può in alcun modo condividersi la tesi attorea secondo cui l'art. 283 lett. b) del C.d.A. prevederebbe l'intervento risarcitorio del FGVS in tutti i casi in cui l'onere risarcitorio

dovrebbe essere posto a carico dell'assicuratore di un veicolo scoperto di assicurazione a prescindere dall'accertamento di qualsivoglia responsabilità. Al contrario, l'intervento del F.G.V.S. segue le ordinarie regole relative all'accertamento della responsabilità dei veicoli che, anzi, deve essere verificata con particolare rigore tenuto conto che il risarcimento avviene con fondi pubblici. Ciò conferma l'eccezionalità della regola espressa dall'art. 141 C.d.A.

- che quanto sopra trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con ordinanza del 13/06/2008 ha osservato che l'art. 141 C.d.A. si limita a rafforzare la posizione del trasportato, il quale è considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto illecito;
- che, di conseguenza, la domanda di parte attrice debba ritenersi inammissibile e che, pertanto, debba essere respinta;
- che stante l'assoluta novità della questione di diritto affrontata, le spese di giudizio devono compensarsi integralmente

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione,

- Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

IL CASO.it
il Giudice
(*Ottavio Colamartino*)